



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del provvedimento	Sentenza 19/2014 - Decisione dei 10/02/2014 – 11/02/2014. Udienza pubblica del 19/11/2013
Massima n.1:	Titolo Pubblico impiego - Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Trattamento economico dei dipendenti – Trasformazione dell'indennità di funzione del personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza in assegno personale pensionabile – Vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. Testo E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.9, comma 1 del d.l. n.78 del 2010 in relazione all'art.119 della Costituzione, l'art. 5, comma 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 che, nel prevedere il raddoppio dell'indennità di reggenza del personale svolgente funzioni dirigenziali comporta, come risultato finanziario, la violazione del vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n.1, art.5, co.9. Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co.3 Norme interposte D.L. n.78/2010, art.9, co.1



Massima n.2	<p>Titolo</p> <p>Responsabilità amministrativa e contabile - Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Esclusione della denuncia alla Corte dei Conti in talune ipotesi di responsabilità amministrativa - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, co.2, lettera l) della Costituzione, l'art.7, co.1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n.1 il quale, introducendo una nuova ipotesi di esenzione da responsabilità amministrativa e contabile del personale pubblico, rientra nell'ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n.1, art.7, co.1.</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117, co.2, lettera l).</p>
Massima n.3:	<p>Titolo</p> <p>Responsabilità amministrativa - Responsabilità del conservatore dei registri fondiari – Limitazione – Procedimenti dinanzi alla Corte dei conti – Spese legali – Rimborso al personale da parte dell'ente – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo</p> <p>Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.12, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n.1 in quanto il comma 1, disponendo l'esenzione da responsabilità per atti connessi all'esercizio delle funzioni per il conservatore dei registri tavolari, viola l'art.117, co.2, lett.l) della Costituzione ponendosi in contrasto con il sistema della responsabilità amministrativa riconducibile alla materia della “giustizia amministrativa” di competenza esclusiva dello Stato. Quanto al comma 2 esso, oltre a introdurre una limitazione della responsabilità del conservatore incidendo sulla materia “ordinamento civile” e “giustizia amministrativa”, disciplina difformemente dallo Stato il regime delle condizioni che legittimano il rimborso delle spese legali ai dipendenti pubblici nei giudizi ai quali sono sottoposti dinanzi alla Corte dei conti violando il medesimo parametro.</p>
NOTE: getto	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n.1, art. 12.</p>



Parametri costituzionali

Costituzione art. 117, co.2, lett.l).

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

